

Cessato allarme. Pensione e donazione di sangue

In risposta alle numerose richieste di chiarimento in merito all'entrata in vigore della "legge Fornero", vi proponiamo un approfondimento per fare un po' di chiarezza. Ci scusiamo fin d'ora per le citazioni di leggi, articoli e commi, ma è importante che si conoscano direttamente le fonti normative.

Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, stabilisce che "I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155".

Quasi due anni fa è entrata in vigore la così detta "**legge Fornero**", vale a dire il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. In tale norma, l'articolo 6, comma 2-quater aveva stabilito: "All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno 59 anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 60 anni di età". Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazio-

ne effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria".

Per diversi mesi, fino alla scorsa estate 2013, non si era parlato molto della possibile penalizzazione ai fini pensionistici dei donatori di sangue. Tra i periodi considerati di "prestazione effettiva di lavoro" erano incluse alcune cause di assenza dal lavoro, ma non la donazione di sangue. A questa dimenticanza (?) del legislatore si erano attribuiti erroneamente effetti ben più gravi di quelli effettivamente stabiliti, ritenendo, che tutte le giornate di astensione dal lavoro per donazione di sangue non fossero considerate agli effetti pensionistici. **In realtà, come ha fatto notare Enzo De Fusco**, consulente del lavoro, sul sito internet <http://www.radio24.ilsole24ore.com/>, "chi si assenta per la donazione del sangue, ma anche per la legge 104, non dovrà recuperare nulla. Questa assenza vale ai fini della maturazione dell'anzianità per andare in pensione, quindi se per andare in pensione servono un numero di anni e di mesi, queste assenze rientreranno in quel numero di anni e di mesi. Un minimo di penalizzazione c'è e riguarda la formula della pensione anticipata introdotta dalla Fornero, secondo la quale si può andare in pensione anche se non è stata raggiunta l'età anagrafica, ma è stata raggiunta l'anzianità contributiva. Cosa vuol dire? Che se io vado in pensione anticipata, queste assenze mi valgono per il raggiungimento dei requisiti, ma quando mi calcoleranno l'ammontare della pensione, se ho meno di 62 anni mi faranno delle

trattenute, una penalizzazione di carattere economico".

Fortunatamente il legislatore, anche a seguito delle proteste delle categorie penalizzate, ha recentemente posto rimedio alla sua precedente dimenticanza. Infatti, il 31 ottobre 2013 è entrata in vigore la legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101). Tra le modifiche apportate in sede di conversione, il Parlamento ha approvato - tra l'altro - inserimento nella norma precedente delle parole "nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 ...".

Pertanto, per chi andrà in pensione d'ora in avanti, le assenze dal lavoro retribuite per donazione di sangue **non comporteranno più alcuna penalizzazione**, nemmeno nel periodo transitorio fino a tutto il 2017, esattamente **come accadeva prima** della così detta "legge Fornero".

